



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SENTENZA
(Artt. 544 e seg c.p.p)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona del
Giudice dr. Marco Bartoli alla pubblica udienza del 13 APR. 2018 ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- **MARIOTTI Fulvio** n. il 07/08/1943 a Roccafluvione, Italia

res. Ascoli Piceno via Delle Genziane 16

domic. eletto: Ascoli Piceno piazza Arringo 1 Comune Ascoli Piceno

PRESENTE

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 29 comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 perché, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, non ottemperava alle prescrizioni nn. 40, 41, 63.2, 63.6 impartite
dalla Regione Marche - Settore Valutazione ed Autorizzazioni Ambientali - con Decreto AIA n.
81/VAA-08 del 08.08.2008 e relativa alla gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in loc.
Raffaele del Comune di Ascoli Piceno, violando così gli obblighi di comunicazione imposti con
l'Autorizzazione sopraccitata relativamente ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati di
programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati nella fase operativa e post-operativa.

Fatti accertati in Ascoli Piceno (AP), dal 04.06.2012 al 27.09.2012.

* CAPO IMPUTAZIONE MODIFICAZIONE UD. 20/3/15 - 4 ARZ 29 QUARTO SEZ CO 1° e 2°

Opponente il DP n° 371/13 con il quale

**CONDANNA - MARIOTTI FULVIO - IN ORDINE AL REATO DI CUI SOPRA ALLA PENA DI €
3.000,00 DI AMMENDA.**

Pena Base: € 6.000,00 di ammenda - ridotta di 1/2 ex art. 459 c.p.p. e così ad € 3.000,00 di ammenda.

Sent.n° 463

In data 13 APR. 2018

N. 000737/2014 Trib R.G. Trib
N. 003480/2012 PM R.G. P.M.
N. 002468/2013 GIP R.G. G.I.P.

Depositata in Cancelleria
il 12 LUG. 2018

Il Funzionario Giudiziaro Cancelliere
Dr. Massimo Foglio

Comunicato avviso depositato
alla Procura Generale ex art. 548
c.p.p.

il _____
Il Cancelliere

Avviso deposito ex art. 548
c.p.p. notificato
il _____
Il Cancelliere

Sentenza impugnata

Da _____
Il _____
Il Cancelliere

Sentenza passata in giudicato

Il _____
Il Cancelliere

inviato estratto alla Procura per
esecuzione

Il _____
Il Cancelliere

N. _____ m3sg

Fatt. _____ sched. _____

casellario _____

Addi _____

con l'intervento del Pubblico Ministero D. Nicola Rago e dell'au. Carissimi di difesa
di fiducia dell'imputato Marolti Fulvio

Le parti hanno concluso come segue: Il P.M. chiede la condanna alla pena
di € 4000,00 di ammenda ritenuta conciliabile e attenuante
generiche -

d'au. Carissimi chiede un'eventuale sentenza di assoluzione
ex art. 530 co. 1° C.P.P. ; in subordine ex art. 530 b. 2° C.P.P.

In estremo subordine N.D.P. per intervenute prescrizione

f

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua dell'istruttoria dibattimentale svolta, non sussistono elementi di prova sufficienti per ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell'imputato MARIOTTI Fulvio.

In estrema sintesi, all'imputato è stata contestata l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'allegato B) al decreto autorizzativo AIA n. 81/VAA-09 dell'8.8.2008 (v. doc. n. 1, produzioni P.M. alleg. B al fasc. dibatt.) e, in specie, per il periodo dal 4.6.2012 al 27.9.2012, di non avere comunicato: **1)** entro il termine di trenta giorni la chiusura della cd. quinta vasca dell'impianto; **2)** i quantitativi medi e le tipologie di rifiuti smaltiti di cui riguardo ai quali veniva accertato il superamento dei relativi limiti stabiliti (punto 41 dell'alleg. B); **3)** tutti gli esiti del programma di sorveglianza e dei controlli effettuati (punti 63.2 e 63.6 del predetto alleg.).

L'imputato è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "ASCOLI PICENO SERVIZI COMUNALI", gestrice della discarica di Ascoli Piceno località Relluce dal 25.10.2010 al 15.4.2016. Nella società prestavano attività con incarichi tecnici operativi il personale interno e alcuni collaboratori esterni (v. docc. nn. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 prodotti dalla difesa, alleg. A al fasc. dibatt.).

Ciò premesso, i testimoni D'ELIA Donatino e APOSTOLI Emanuela (ARPAM) hanno riferito delle violazioni di cui sopra verificate nel corso dei due accessi *in loco* del 4 e 14 giugno 2012 (v. docc. produzioni P.M. sopra citate). Peraltro, riguardo alla condotta sopraindicata sub n. 2 (che fa riferimento a valori medi nell'arco di quattro anni), non hanno saputo indicare l'epoca di apertura della quinta vasca né la chiusura delle

altre, così come il periodo in cui, in base a decreti emergenziali, nel cd. impianto Relluce erano stati conferiti anche rifiuti provenienti dalla provincia di Macerata.

A fronte di ciò, il quadro probatorio fornito dalla difesa può essere così sintetizzato.

Il teste SERAFINI Giuseppe (all'epoca dirigente della Provincia di Ascoli Piceno) riferiva di contestazioni circa i limiti dei rifiuti che, però, risalivano al periodo in cui era stato autorizzato, in via urgente, l'abbancamento dei rifiuti provenienti da Macerata. Egli confermava, poi, le comunicazioni dell'ASCOLI SERVIZI COMUNALI del 9.5.2011 e del 23.5.2011 circa la situazione raggiunta nelle vasche quattro, cinque (primo lotto) e circa la chiusura delle vasche uno, tre e quattro.

Il teste SCIARRA Marco (direttore tecnico della discarica e all'epoca anche responsabile tecnico dell'ASCOLI SERVIZI COMUNALI) riferiva che, in base al titolo autorizzatorio sopraccitato del 2008, l'attività veniva svolta su cinque vasche di raccolta di cui l'ultima, la quinta appunto, veniva realizzata nel 2011 e dal mese di giugno/luglio utilizzata. Circa il superamento delle soglie di contaminazione, a seguito della diffida della Provincia e di un'operazione di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, il relativo procedimento si era concluso con provvedimento del 5.4.2012 favorevole alla società ASCOLI SERVIZI COMUNALI perché, su parere conforme dell'ARPAM, si era ritenuto che, non essendovi una falda sottostante e tenuto conto del fatto che il terreno argilloso della discarica era, per sua natura, intriso di ferro, manganese, nitrati e solfati, non potevano applicarsi le suddette soglie (sul punto, cfr. doc. n. 10 in alleg. A citato). La Provincia aveva formalizzato l'intento

1

di redigere dei nuovi parametri tenuto conto della specificità della composizione del terreno di fondamento del sito, ma a ciò non aveva più provveduto. Egli confermava, poi, che dalla fine del 2011 sino all'estate del 2012, erano stati pure abbancati rifiuti provenienti da Macerata.

Il teste LELI Gianluca dichiarava di avere ricevuto un incarico per la verifica della correlazione tra i suddetti valori sopra soglia e il cd. percolato della discarica. La conclusione fu negativa per il motivo già riferito dal teste SCIARRA e venne recepita anche dall'ARPAM nel parere reso alla Provincia

Il teste CENSORI Luigino (funzionario della ASCOLI SERVIZI COMUNALI) riferiva che la quinta vasca veniva attivata nel 2011 e ricevette rifiuti dalla provincia di Macerata nel periodo fine 2011 / primi sei mesi 2012. Egli confermava che la valutazione dei valori medi dei rifiuti in ingresso doveva essere effettuata sulla media di produzione dei quattro anni e che, però, nel 2008 (epoca dell'autorizzazione integrata) erano funzionanti soltanto alcune vasche.

Dunque, circa la condotta *supra sub 1*, va detto che, in realtà, vi era stata una tardiva apertura della quinta vasca (coeva alla chiusura della quarta) e che la stessa veniva utilizzata, in via d'urgenza, per ricevere i rifiuti provenienti da fuori provincia.

Circa la condotta *supra sub 2 e 3*, dalle dichiarazioni dei testimoni, riscontrate dalla documentazione versata in atti, è emerso che il periodo di tempo di 4 anni su cui calcolare i quantitativi medi decorreva dal 2009 e, quindi, al 2012 non era ancora scaduto. Senza considerare, da un lato, che non tutte le vasche utilizzate nel 2012 lo erano anche nel 2009 e, dall'altro lato, che l'eccesso di rifiuti era la conseguenza del decreto

d'urgenza della Provincia circa i rifiuti provenienti da Macerata, fatto non ascrivibile alla responsabilità della società di gestione.

Infine, va pure detto che, alla stessa suddetta stregua, risulta che l'inquinamento della discarica non aveva origine antropica poiché i valori superiori ai limiti soglia era legato alla composizione del terreno, tanto che altri valori (tipo ammoniaca e COD, tipici del percolato) erano sotto soglia. Inoltre, come si è detto, non vi sono acque sotterranee per cui non potevano applicarsi i predetti limiti e l'ente non ne aveva deliberati di specifici.

Pertanto, è emersa la carenza - quanto meno, nell'ottica del ragionevole dubbio - dei presupposti degli obblighi la cui violazione è stata contestata, quale l.r. della società di gestione della discarica, all'imputato il quale, di conseguenza va mandato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., con le formule di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

ASSOLVE

MARIOTTI Fulvio dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Giorni novanta per la motivazione.

Così deciso in Ascoli Piceno, il 13.4.2018.

IL GIUDICE

(Dott. Marco Bartoli)

